



COMUNICATO UFFICIALE n°06
del 23 dicembre 2019
(composto da n° 08 pagine)

Sommario

❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 07/2019

SDA CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n. 2
43122 Parma (PR)

Tel 0521 707427

Fax 0521 707420

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 07/2019 (Stagione Sportiva 2019/2020)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei

Silvestro Giambanco - Responsabile

Angelo Marzo - Componente

Massimiliano Bianchi - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: S.C. CALCIO FOCE SAAR DEPOSITI PORTUALI

Gara del 25.10.2019

FRA

REAL QUEZZI - S.C. CALCIO FOCE SAAR DEPOSITI PORTUALI

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 25.11.2019 indirizzato a questa Corte Nazionale di Giustizia, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa reclamo, trasmesso alla segreteria del Settore di Attività Calcio UISP Comitato Regionale Liguria, la società S.C. CALCIO FOCE SAAR DEPOSITI PORTUALI propone reclamo avverso la decisione n. 1 /2019-2020 del 18.11.2019 del Giudice di Secondo Grado pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10 del 20.11.2019 del Settore di Attività Calcio UISP Comitato di Genova, con la quale il Giudice Disciplinare di Appello, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla stessa società, diminuendo di fatto la squalifica al giocatore RICCARDO GROSSI ponendo la scadenza della sanzione dal 30.01.2020 al 16.01.2020, sanzione questa in precedenza comminata al giocatore dal Giudice di Primo Grado e pubblicata prima sul Comunicato n. 7 del 30.10.2019 e successivamente rivisitata e ripubblicata sul Comunicato n. 9 del 13.11.2019. Quest'ultima pubblicazione si rendeva necessaria a causa di un mero errore di trascrizione pubblicato sul Comunicato n. 7 in quanto era stata erroneamente indicata quale data di scadenza della squalifica a carico del giocatore RICCARDO GROSSI il 30.01.2019 anziché 30.01.2020.

Il ricorrente, nonostante la riduzione della sanzione attuata da parte del Giudice Disciplinare di Appello, "ritiene detto periodo di squalifica troppo gravoso relativamente ai fatti concretamente verificatisi in tale occasione e invita la Corte a ridurre in modo proporzionale e congruo la pena nei confronti del giocatore".

I FATTI

I fatti oggetto del ricorso riguardano la gara di calcio a 11 REAL QUEZZI - S.C. FOCE del 25.10.2019 valevole per il "Campionato del Lavoratore" A2 Girone A svoltasi presso il campo "Baiardi - Strinato".

Gli eventi precisamente si verificavano al 35° del primo tempo, dove, dalla ricostruzione fatta dal Direttore di gara e dagli assistenti nei supplementi di gara, veniva accordato un fallo laterale alla società REAL QUEZZI l'assegnazione del fallo laterale mandava su tutte le furie il giocatore Giberti n. 9 del S.C. Foce, pertanto, a causa di questo suo atteggiamento, l'arbitro decideva di ammonirlo, a questo punto il Giberti iniziava a insultare pesantemente il direttore di gara, e l'arbitro lo espelleva. Il Giberti veniva a malapena trattenuto dai compagni e portato fuori dal campo fin dentro agli spogliatoi. La terna arbitrale registrava pure l'atteggiamento tenuto dal dirigente Grossi che, a seguito dell'espulsione del suo giocatore, iniziava a insultare pesantemente con toni esasperati il direttore di gara. Poco dopo rientrava in campo il Giberti che, riuscito a svincolarsi dalla presa dei compagni, andava a colpire con una manata alla tempia il direttore di gara, lo stesso cadeva a terra semisvenuto. Anche in questi momenti i due collaboratori registrano un atteggiamento "sconcertante" da parte del Grossi che inveiva contro il direttore di gara nonostante fosse a terra.

Il Giudice di Primo Grado, a seguito dei fatti sopra citati, disponeva a carico della S.C. CALCIO FOCE SAAR DEPOSITI PORTUALI la perdita della gara per 0 a 3, nonché 1 punto di penalizzazione, ammenda di € 75,00 ex art. 202 RTN, ammenda di € 10,00 ex art. 212 RTN, la squalifica dei tesserati della società SC Foce LUCA ROSSO per 1 giornata ex art. 215 RTN, PAOLO GIBERTI fino al 25.04.2022 ex art. 218, 222, 226, 116 e 136 RTN, RICCARDO

GROSSI fino al 30.01.2019 e per come rettificato sul COMUNICATO 9 del 13.11.2019 fino al 30.01.2020 ex art. 218, 232, 230, 116 e 136 RTN.

Nel ricorso presentato a questa Corte l'unica richiesta formulata era relativa alla squalifica dell'atleta e socio RICCARDO GROSSI, basandosi sul presupposto di varie inesattezze nella conduzione della gara da parte del DIRETTORE DI GARA, che avrebbe amplificato i fatti.

Veniva segnalato che il Giudice Disciplinare di Appello accoglieva parzialmente il ricorso non ritenendo fondata l'applicazione dell'art 222 RTN, in quanto i fatti di violenza nei confronti del Direttore di Gara, ascoltato, erano posti in essere solo da PAOLO GIBERTI, mentre il GROSSI si sarebbe adoperato per aiutare il Direttore.

A seguito dei fatti sopra esposti veniva disposta dal Giudice Disciplinare di Appello la riduzione della squalifica fino al 16.01.2020 senza applicazione della sanzione ex art. 222 RTN.

Avverso detta decisione, la S.C. CALCIO FOCE SAAR DEPOSITI PORTUALI ha interposto ricorso, adducendo le medesime motivazioni di cui al ricorso in sede di appello e aggiungendo che il computo dei termini appare errato e privo di motivazione, in quanto secondo la ricorrente il giudice avrebbe dovuto specificare quanto incide l'art. 218 RTN e quanto l'art. 222 RTN derubricato.

Vorrebbe la ricorrente ricondurre la condotta del GROSSI nell'alveo dell'art. 217 RTN, anziché 218 RTN.

Si duole altresì la ricorrente dell'applicazione dell'art. 230 RTN, per l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 77 RTN, sul presupposto che il GROSSI sia pure in distinta come dirigente e come giocatore, non certo come capitano.

Ancora la censura riguarda l'art. 136 RTN, relativo alla sospensione della sanzione, per contrasto fra le norme di partecipazione e quelle del settore provinciale di Genova.

Chiede infine la sola applicazione dell'art. 217 RTN, tenendo conto dell'art. 113 lettera c) RTN, per le attenuanti.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI III GRADO

NEL MERITO

Questa Commissione, allo scopo di reperire quante più notizie utili, provvedeva ad esaminare copia del fascicolo art. 168 RTN trasmesso dal Settore di Attività Calcio competente.

Dalla visione di tale documentazione si evince chiaramente che il Giudice Disciplinare di Appello ha seguito un efficace schema di analisi che lo portava a verificare il materiale prodotto in atti

e che da questi, secondo il proprio parere, gli episodi descritti integrino i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità della condotta del tesserato.

La decisione de qua nella parte conclusiva stabiliva che "dal Responsabile Tecnico ci si sarebbe aspettato un intervento maggiormente deciso nel placare gli animi e nell'allontanare il Sig. GIBERTI, a protezione del Direttore di Gara. In ogni caso egli non pare passibile di sanzione ai sensi dell'art. 222 RTN"

Pertanto il Giudice Disciplinare si limita, nell'applicazione della sanzione, a renderla meno afflittiva, ricalcolandola e riconducendola ai sensi degli artt. 218, 230, 116 e 136 RTN.

La Commissione Disciplinare di III Grado, verificate le motivazioni che hanno spinto la società ASD Calcio Foce a ricorrere avverso le decisioni del Giudice Disciplinare di Appello, verificate ai sensi dell'art. 177 RTN che le fonti di prova contenute nel ricorso presentato rientrano tra quelle "semplici" contemplate dall'art. 180 RTN, è del parere che:

- o Visto l'articolo 93 RTN che prevede che *il Socio che si renda responsabile di atti illeciti... è soggetto a sanzioni disciplinari;*
- o Viste le prove legali art. 178 RTN contenute nel fascicolo ;
- o Visto il contenuto dei supplementi di referto di gara redatti dal direttore di gara e dai due assistenti, con i quali si metteva in evidenza l'azione compiuta dal Dirigente Grossi;
- o Visti gli artt. 218, 230, 116 e 136 RTN;
- o Viste le decisioni assunte dal Giudice di I Grado del Settore di Attività Calcio UISP Comitato di Genova, pubblicate sul Comunicato n. 7 del 30.10.2019 e successivamente rivisitata e ripubblicata sul Comunicato n. 9 del 13.11.2019
- o Vista la decisione n. 1 /2019-2020 del 18.11.2019 del Giudice Disciplinare di Appello pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10 del 20.11.2019 del Settore di Attività Calcio UISP Comitato UISP di Genova, con la quale si accoglieva parzialmente il ricorso della società ASD Calcio Foce, riducendo la sanzione inflitta al tesserato Grossi Alessandro per i fatti occorsi nella gara del 25.10.2019;
- o Accertato che il Giudice Disciplinare di Appello dopo aver audito la terna arbitrale, letto il referto arbitrale con le integrazioni dello stesso, riteneva di accogliere parzialmente l'istanza di ricorso (riduzione della pena di squalifica) presentata dalla Società S.C. CALCIO FOCE SAAR DEPOSITI PORTUALI, riguardanti l'art. 222 RTN, motivando tale scelta "che dal Responsabile Tecnico ci si sarebbe aspettato un intervento maggiormente deciso nel placare gli animi e nell'allontanare il Sig. GIBERTI, a protezione del Direttore di Gara. In ogni caso egli non pare passibile di sanzione ai sensi dell'art. 222 RTN". Nulla invece eccepiva sull'applicazione dell'art. 218 RTN
- o Accertato che la modulazione fatta dal Giudice Disciplinare di Appello circa i criteri di graduazione delle sanzioni sono stati effettuati seguendo i criteri dettati dagli artt. dal 113 al 120 RTN. In particolare l'art. 117 RTN definisce che "La sanzione deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto", a questi vanno calcolate le eventuali aggravanti e le eventuali attenuanti. La

discrezionalità del Giudice risulta molto evidente. La normativa in merito non prevede alcun obbligo da parte dell'organo giudicante di descrivere il calcolo adottato.

- Considerato i dettami dell'art. 77 RTN. - Obblighi dei Soci e delle Associazioni o Società Sportive a garanzia dell'ordine pubblico e degli Ufficiali di gara - che così recita:
 - a) Le Associazioni o Società Sportive devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato. L'inadempimento di tale obbligo è sanzionato dagli articoli 210 e 230. I Capitani delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli Ufficiali di gara (art. 230 + 115/a + 116).
 - b) Le Associazioni o Società sportive prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'Arbitro, indicandolo sulle liste di gara un Dirigente addetto che deve assistere il Direttore di gara in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza (artt. 210 e 230+ 115/a + 116). Tale mansione può essere svolta dal Dirigente accompagnatore ufficiale o, in totale assenza di dirigenti, dal Capitano.
- Considerato che l'art. 136 RTN così recita: La UISP SdA Calcio competenti possono stabilire che nei periodi d'inattività sia sospesa l'esecuzione delle squalifiche a tempo, di entità inferiore a 1 anno, e che queste ricomincino a decorrere con la ripresa dell'attività stessa. Tale disposizione deve indicare il giorno d'inizio della sospensione e quello di ripresa dell'efficacia e deve essere pubblicata sulle Norme di partecipazione (artt.61/b e 62). L'entità della sospensione della sanzione non può essere superiore a due mesi.
- Viste le prove legali art. 178 RTN contenute nel fascicolo predisposto dal S.d.A. Calcio UISP Comitato di Genova e trasmesse a corredo del ricorso.

E' del parere che:

MOTIVAZIONI

- il Giudice Disciplinare di Appello ha seguito un efficace schema di analisi che lo portava a verificare il materiale prodotto in atti e che da questi secondo il proprio parere l'episodio descritto integri i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità della condotta del tesserato Grossi secondo i dettami dell'art. 218 RTN.
- Considerato che da una attenta lettura dell'art. 77 comma b) RTN, ultimo capoverso "Tale mansione può essere svolta dal Dirigente accompagnatore ufficiale o, in totale assenza di dirigenti, dal Capitano", nel caso in essere sulla distinta appare chiaro che l'unico Dirigente presente risulti essere il GROSSI che assolverebbe implicitamente tale

compito. Sulla base di tali presupposti appare logico che il Giudice Disciplinare di Appello nulla ha avuto a che dire sul comportamento del Capitano della S.C. CALCIO FOCE SAAR DEPOSITI PORTUALI, mentre gli elementi acquisiti fanno ritenere che il Dirigente GROSSI non abbia per nulla "assistito" l'arbitro, ma anzi abbia partecipato attivamente alle fasi concitate della fine del primo tempo, che hanno portato il Giberti ad aggredire l'arbitro.

- Considerate le lagnanze per l'erronea applicazione dell'art. 136 RTN, non si capiscono i motivi della lagnanza.

PQM

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI III GRADO,

Per le motivazioni sopra addotte è del parere di:

- **Rigettare** l'istanza del Reclamo della Società ASD Calcio Foce per i seguenti motivi:
 1. in quanto il Giudice Disciplinare di Appello ha seguito un efficace schema di analisi che lo portava a verificare il materiale prodotto in atti e che da questi secondo il proprio parere l'episodio descritto integri i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità della condotta del tesserato Grossi secondo i dettami dell'art. 218 RTN;
 2. dagli elementi acquisiti fanno ritenere che il Dirigente GROSSI non abbia per nulla "assistito" l'arbitro, ma anzi abbia partecipato attivamente alle fasi concitate della fine del primo tempo, che hanno portato il Giberti ad aggredire l'arbitro, comunque appare piuttosto singolare che la società invochi l'art. 77 lett. a) RTN al fine di fare sanzionare anche il Capitano;
 3. le Norme di Partecipazione Generali del Settore di Attività Calcio UISP Comitato di Genova prevedono la sospensione della decorrenza delle sanzioni squalifiche a tempo di cui al citato art. 136 RTN, nelle stesse norme a pagina 3 vengono indicate le date di sospensione dell'attività per le feste natalizie 20-21.12.2019 - 27-28.12.2019 - 3-4.01.2020.
- Con il rigetto del ricorso, si confermano i provvedimenti disciplinari adottati Giudice Disciplinare di Appello, con la decisione n. 1 /2019-2020 del 18.11.2019 del Giudice di Secondo Grado pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10 del 20.11.2019 del Settore di Attività Calcio UISP del Comitato di Genova;

- Si dispone l'incameramento della cauzione versata, per il rigetto del reclamo ricorso;
- Si dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale del Settore di Attività Calcio UISP Comitato Regionale Liguria e del Settore di Attività Calcio UISP Comitato di Genova, per gli adempimenti di cui all'art. 184 - comma a) RTN.

Così deciso in Parma, lì 23 dicembre 2019

F.to Silvestro Giambianco - Responsabile

F. to Angelo Marzo - Componente

F. to Massimiliano Bianchi - Componente